

Decreto bollette convertito in legge: le principali novità

Energia

- 01** Conto Energia: rimodulazione incentivi e uscita anticipata (art.2)
- 02** Disposizioni in materia IRAP (art.3)
- 03** PPA e contratti di lungo termine (art.4)
- 04** Ruolo dei consorzi (art.4)
- 05** Contratti per differenza a due vie (art.4)
- 06** Meccanismo premiale - 15% (art.4)
- 07** Garanzie e ruolo del GSE (art.4)
- 08** Misure sul mercato elettrico e contenimento dei costi ETS (art.6)
- 09** Connessione alla rete (art.7)
- 10** Modifiche al Testo Unico FER
- 11** Procedimento unico per i data center (art.8)

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2026 n. 90, la L. 10 aprile 2026 n. 49 di conversione del decreto-legge n. 21/2026 (c.d. Decreto Bollette), che aveva introdotto misure per il contenimento dei costi energetici e il rafforzamento del mercato elettrico.

Di seguito una breve disamina delle principali disposizioni contenute nel Decreto Bollette, così come recepite e modificate in sede di conversione in legge.

01 *Conto energia: rimodulazione incentivi e uscita anticipata*



Per gli impianti fotovoltaici sopra i 20 kW con incentivi in scadenza dal 2029 è prevista la possibilità di aderire volontariamente a due schemi:

- **riduzione degli incentivi** all'85% o al 70%, a fronte di un'estensione delle convenzioni relative agli impianti interessati pari a 3 mesi nel primo caso e 6 mesi nel secondo
- **uscita anticipata dal sistema incentivante** a partire dal 2028, entro un limite complessivo di 10 GW.

Gli impianti che escono volontariamente dal sistema incentivante devono:

- essere oggetto di **interventi di rifacimento integrale**, compiuti dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 2030
- a seguito dell'intervento, l'impianto deve avere un **aumento di potenza** tale da garantire valori di producibilità pari almeno al **doppio** di quella attesa negli anni di incentivazione residua dell'impianto esistente
- nel caso di **impianti con moduli non collocati a terra**, gli interventi di rifacimento integrale devono garantire un incremento della producibilità pari almeno al **30%** rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua
- per la realizzazione degli interventi possono essere utilizzati esclusivamente **moduli europei iscritti al registro ENEA** di cui all'articolo 12 del DL 9 dicembre 2023, n. 181
- l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete, ascrivibile alla potenza residua, deve essere oggetto di **contrattualizzazione a termine**, attraverso accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine ex ex articolo 28 del d.lgs. 199/2021 o di meccanismi di incentivazione conformi alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

02 *Disposizioni in materia IRAP*

Il provvedimento prevede un **aumento dell'aliquota IRAP** per le imprese del settore energetico.

In particolare, per i **periodi d'imposta 2026 e 2027** (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'aliquota IRAP applicabile a tali imprese è incrementata di 2 punti percentuali, con riferimento alle attività individuate dai codici ATECO indicati nel decreto.

La norma ha effetti anche sul calcolo degli acconti. Infatti, per determinare l'acconto IRAP dovuto per il 2026, non si deve considerare l'imposta effettivamente dovuta per il 2025, ma

quella che si sarebbe ottenuta applicando già l'aliquota aumentata.

In pratica, l'IRAP 2025 va ricalcolata con la nuova aliquota solo ai fini del calcolo dell'acconto 2026.

Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota sono destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema (componente ASOS) applicati alle utenze non domestiche, evidenziando la funzione redistributiva della misura tra operatori del settore e imprese consumatrici di energia.

La disposizione è stata confermata senza modifiche nel corso dell'iter parlamentare.

03 *PPA e contratti di lungo termine*

Viene rafforzata la disciplina del Power Purchase Agreements (PPA) attraverso:

- il potenziamento della **bacheca GME** prevedendo sezioni dedicate alla stipula di contratti di durata non inferiore a tre anni e favorendo la contrattazione aggregata
- l'attribuzione ad **Acquirente Unico S.p.A.** del ruolo di aggregatore della domanda
- la possibilità per le parti di richiedere al GSE il ruolo di **garante di ultima istanza**.

04 *Ruolo dei consorzi ASI*


I consorzi per le aree industriali possono individuare superfici da destinare alla realizzazione di impianti FER e avvalersi del GSE per:

- il censimento delle aree
- l'analisi dei consumi
- la stima del potenziale di autoconsumo e partecipazione ai meccanismi di mercato.

05 *Contratti per differenza a due vie*

Il Decreto Bollette interviene sulla disciplina dei contratti gestiti dal GSE prevedendo:

- l'**estensione** della durata oltre i 5 anni
- l'ampliamento dei costi coperti (incluso il mantenimento degli impianti)
- il riferimento all'energia immessa in rete, anziché prodotta.



06 *Meccanismo premiale - 15%*

Agli impianti sopra i 20 kW che, al termine del periodo di incentivazione, abbiano beneficiato dei regimi di sostegno – con priorità tramite la bacheca GME – da parte di Acquirente Unico S.p.A., nell'ambito del servizio di aggregazione è riconosciuta, su base annuale e con riferimento all'energia oggetto del contratto, una **premialità del 15%** della differenza, qualora positiva, tra:

- a. la **media annua ponderata**, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l'impianto; e
- b. il **prezzo riconosciuto nell'ambito del servizio di aggregazione**.

07 *Garanzie e ruolo del GSE*

Il GSE, con il supporto di SACE S.p.A., assume il ruolo di **garante di ultima istanza**, per la copertura dei rischi connessi alla sottoscrizione di Power Purchase Agreements.

A tale scopo, il GSE individua forme di minimizzazione e trasferimento del rischio dei contrenti, avvalendosi del supporto di SACE S.p.A. che, per la parte eccedente e solo se vengono esaurite le risorse destinate alla garanzia di ultima istanza, è autorizzata a rilasciare, a favore del GSE, garanzie a condizioni di mercato, per una percentuale massima di copertura **non eccedente il 70%**.

In particolare:

- gli impegni derivanti da tale attività sono assunti da SACE S.p.A. nella **misura del 20%** e dallo Stato nella **misura dell'80%** di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà
- per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'importo massimo degli impegni assumibili da SACE S.p.A. è **pari a 250 milioni di euro**.

Le procedure e le modalità operative per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. sono stabilite da apposita convenzione, da stipulare tra GSE e SACE S.p.A..

08 *Misure sul mercato elettrico e contenimento dei costi ETS*

Sono introdotte misure per rafforzare la concorrenza nel mercato elettrico e ridurre l'impatto dei costi del gas e delle emissioni ETS sui prezzi dell'energia.

A tale scopo, è previsto un meccanismo di rimborso ai produttori termoelettrici per alcuni costi legati al gas, inclusi oneri tariffari e, entro determinati limiti, anche i costi connessi alle emissioni ETS.

I rimborsi sono finanziati attraverso componenti applicate ai consumi elettrici.

ARERA dovrà disciplinare il rimborso per i produttori termoelettrici ed ha il compito di:

- verificare che i benefici siano effettivamente trasferiti nei prezzi dell'energia
- in caso contrario, imporre ai produttori di restituire le somme ricevute ed irrogare eventuali sanzioni.

Arera dovrà, altresì, adeguare le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacità, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2003, n.379.

L'efficacia delle misure sui rimborsi è subordinata all'**autorizzazione della Commissione europea**.

09 *Connessione alla rete*

Terna pubblica la capacità massima addizionale da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di accumulo (esclusi quelli off-shore) e aggiorna trimestralmente la capacità massima addizionale determinata sulla base:

- di **titoli abilitativi rilasciati** per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione e delle opere di rete
- delle **richieste di connessione** e dell'**entrata in esercizio** dei medesimi impianti.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ARERA dovrà aggiornare le condizioni procedurali per le connessioni, prevedendo che:

a. il gestore del sistema di trasmissione nazionale:

- **sia autorizzato al rilascio di soluzioni di connessione** che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile
- **allochi la capacità di rete** disponibile e **rilasci le soluzioni di connessione** tramite procedure trasparenti e non discriminatorie
- **assegni la capacità di rete disponibile** ai soggetti risultati assegnatari delle soluzioni di connessione e in possesso della PAS o AU
- **pianifichi soluzioni di connessione** tenendo conto della massima capacità per porzione di rete, nonché di un obiettivo di rafforzamento della competitività delle procedure.

b. I gestori del sistema di distribuzione:

- **Possano rilasciare soluzioni di connessione** sulle reti di competenza che afferiscano a un punto di connessione anche in eccesso alla capacità massima accoglibile
- Siano autorizzati a rilasciare soluzioni di connessione sulle reti di **bassa tensione** anche per impianti entrati in esercizio prima della realizzazione degli interventi necessari sulle reti di alta e altissima tensione
- **Ogni altra misura** utile a garantire un'efficiente gestione della capacità di rete.

A far data dalla pubblicazione dei provvedimenti di ARERA, perdono efficacia le soluzioni di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, riferite a progetti di impianti da fonti rinnovabili o di impianti di accumulo non abilitati o non autorizzati, già rilasciate ma non validate.



Il gestore della rete di trasmissione nazionale tiene conto, nella pianificazione e nelle procedure di connessione, dei progetti FER che abbiano ottenuto un provvedimento di **esenzione dalla VIA** o un **provvedimento favorevole di valutazione dell'impatto ambientale**.

La perdita di efficacia delle soluzioni di connessione non comporta l'archiviazione o il rigetto delle istanze autorizzative già presentate, incluse quelle ambientali. Infatti, i procedimenti in corso riprenderanno dalla presentazione della nuova soluzione di connessione, restando valide le attività istruttorie già svolte e ARERA dovrà garantire tempi adeguati, per il rilascio delle nuove soluzioni.

10 *Modifiche al Testo Unico FER*

Il Decreto Bollette interviene anche sul d.lgs. 190/2024 prevedendo, tra l'altro:

- l'**estensione del regime di attività libera** al rifacimento integrale di impianti fotovoltaici in aree industriali
- che nei casi in cui sia necessaria una concessione per la realizzazione degli impianti, il soggetto proponente presenta la PAS entro il **termine perentorio di 90 giorni** dalla data di acquisizione della VinCA o del titolo edilizio
- il **termine perentorio di 90 giorni** dall'accettazione della soluzione di connessione per la presentazione dell'istanza di PAS o di Autorizzazione Unica, a pena di perdita di efficacia della soluzione stessa.

11 *Procedimento unico per i data center*

È stato introdotto un procedimento autorizzativo unico per i data center, che:

- accorpa tutti i titoli abilitativi (ambientali, paesaggistici, urbanistici)
- ha una durata massima di **10 mesi**
- prevede tempi ridotti per il procedimento di VIA e semplificazioni per le connessioni alla rete.

Per consultare il Decreto Legge 20 febbraio 2026, n.1, [clicca qui](#).

Edoardo Fea

Partner

edoardo.fea@it.andersen.com

Carlo Gioffrè

Partner

carlo.gioffre@it.andersen.com


ANDERSEN®

Key Contact